

Convenzione tra il COeSO SdS Grosseto e l'Associazione Olympia de Gouges Onlus per la gestione operativa della "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza.

TRA

Il COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana - di seguito denominato COeSO SdS Grosseto - con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e con sede amministrativa in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12, C.F. 01258070539 e P.IVA. 01258070539 rappresentato dalla Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali Dr.ssa Renza Capaccioli – C.F.: CPCRNZ56S55C085E autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'azienda per il presente atto

E

L'Associazione Olympia de Gouges con sede legale a Grosseto in via dei Barberi n. 180, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Gaglianone – C.F.: GGLSRN58A65E202P, in qualità di legale rappresentante

PREMESSO che:

- l'Associazione Olympia de Gouges opera nel territorio grossetano, attraverso la rete dei Centri Antiviolenza, e da anni è impegnata in attività di prevenzione e supporto alle vittime di maltrattamenti e violenza;
- che il COeSO SdS Grosseto, per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza agli abusi e ai maltrattamenti familiari, intende instaurare rapporti convenzionali con l'associazione sopra citata;
- che l'attività della presente convenzione consiste in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici;

RICHIAMATO:

- l'art. 5 del *REGOLAMENTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI DEL COeSO – SDS GROSSETO "SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E GROSSETANA"* (Approvato dall'Assemblea del 2 agosto 2019, delibera n. 2) che:
 - riconosce e agevola il ruolo degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose;
 - garantisce la gestione e l'offerta dei servizi in collaborazione con i suddetti organismi e con altri soggetti privati operanti nel settore;
 - adotta, ai sensi della normativa vigente, forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore e agli altri soggetti privati, di esprimere pienamente la loro progettualità;

- l'art. 5, comma 2, della Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato d' interventi e servizi sociali" prevede che gli enti pubblici, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, promuovono il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
- il Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017 agli artt. 55 e 56, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- l'art.59 della Legge Regionale Toscana n.41/2005, che al fine di contrastare la violenza contro le donne e i minori in ambito familiare, favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alle vittime di violenza di genere;
- la legge I l agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- l'art 10 della Legge Regionale del 26 aprile 1993, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che al fine di contribuire alla realizzazione di programmi d'interesse locale gli enti pubblici e locali possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale e che le attività convenzionate devono consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici;

CONSIDERATO che:

- la Convenzione tra il COeSO SdS Grosseto e l'Associazione Olympia de Gouges Onlus per la realizzazione del Progetto "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza, stipulata con Determina dirigenziale n. 296/2019 è prossima alla scadenza;
- l'Associazione Olympia de Gouges Onlus si è resa disponibile a proseguire nella gestione operativa della "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza;

la premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti come sopra intervenute ed identificate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana che di seguito per brevità sarà chiamata "COeSO SdS Grosseto", e l'Associazione Olympia de Gouges, che di seguito verrà chiamata "Associazione", per la gestione operativa della "Casa Rifugio" in favore di donne vittime di violenza

L'Associazione si impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come di seguito specificato.



ART. 2 – Personale

Per la gestione operativa della Casa Rifugio l'Associazione deve avvalersi di proprie operatrici, che operano sotto la sua esclusiva responsabilità e dalla stessa coordinate, adeguate per numero e profilo professionale e idonee al tipo di servizio richiesto.

Le operatrici messe a disposizione dall'Associazione saranno presenti regolarmente presso la Casa Rifugio per aiutare le donne nella gestione delle pratiche quotidiane e, in caso di assenza fisica, dovranno essere reperibili telefonicamente.

Sono a carico dell'Associazione tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro nel settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente

ART. 3 - Assicurazione

L'Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e esonerando COeSO SdS Grosseto da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale incaricato nella gestione operativa della casa e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti le attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che saranno a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti del COeSO SdS Grosseto.

ART. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa Dlgs. 81/2008 per tutto il personale impiegato;
- presentare al COeSO SdS Grosseto report e dati in merito alle attività svolte;
- presentare l'elenco nominativo di tutto il personale incaricato e volontario utilizzato, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi garantire la tempestiva comunicazione (7 giorni) di eventuali variazioni concernenti:
 - numero, modalità e tempi di impiego delle incaricate e volontarie;
 - cambio nominativo della responsabile.

ART 5 - Spese rimborsabili

Per l'attuazione del progetto "Casa Rifugio" i fondi che potranno essere utilizzati saranno i seguenti:

- fondi destinati alle Case Rifugio previsti dalla legge 119 del 15 ottobre 2013;



- fondo costituito dalle rette corrisposte dai servizi territoriali di provenienza delle donne e degli eventuali figli/figlie.

Fanno eccezione rispetto al pagamento della retta le donne residenti nel Comune di Grosseto.

Le rette per gli enti estranei al territorio grossetano sono quantificate nella misura di € 50,00 (Euro cinquanta) per la donna, nella misura di € 20,00 (Euro venti) per il primo figlio e di € 10,00 (Euro dieci) per il secondo ed altri figli. (Allegato n. 3)

Per l'attuazione della gestione operativa della Casa Rifugio si prevede un impegno di spesa pari a € 25.000,00 imputabili al COeSO SdS Grosseto, supportati dai fondi di cui sopra.

L'Associazione si impegna a rendicontare:

- le spese sostenute in relazione alle donne e ai minori ospitati in Casa Rifugio attraverso i giustificativi di spesa con l'indicazione delle finalità della spesa stessa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture, ecc.)
- le fatture / Notule di personale incaricato e/o eventualmente buste paga di personale assunto per la gestione operativa della casa (operatrici, quota parte segreteria, ect) e rimborsi carburante.

Il COeSO SdS Grosseto liquiderà le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione.

ART. 6 - Oneri a carico di COeSO SdS Grosseto

Il COeSO SdS Grosseto, in quanto unico proprietario e gestore diretto della struttura, si impegna a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla gestione della stessa (telefono, acqua, luce, gas) e di eventuali spese aggiuntive quali trasporti, spostamenti, cibo, spese mediche, didattiche, e del personale incaricato/assunto dall'Associazione

ART. 7 - Controlli

L'operatrice dell'Associazione individuata come Responsabile della gestione operativa della Casa Rifugio è tenuta a vigilare costantemente sullo svolgimento delle attività, anche sotto il profilo della qualità, avendo cura di verificare che le operatrici rispettino i diritti, la dignità e le opzioni di chi usufruisce delle attività della Casa Rifugio secondo il regolamento di Casa Rifugio e la Carta dei servizi (Allegato n. 1 – Allegato n. 2).

Il COeSO SdS Grosseto si riserva la facoltà di accesso, da parte del Responsabile della Casa, ai locali della Casa Rifugio e l'uso delle attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all'associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. A tal fine l'Associazione dovrà redigere e rendere disponibile, al Responsabile della Casa, per ogni caso trattato e per qualsiasi fase prevista nei progetti esecutivi, una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, tutti gli interventi attivati nei suoi confronti e ogni materiale cartaceo o elettronico inerente a tale attività. Tale scheda e tutta la documentazione relativa agli ospiti della Casa Rifugio è soggetta a obbligo di riservatezza, come stabilito al successivo ART. 8 della presente convenzione.

ART. 8 – Durata

La convenzione ha durata per n. 1 anno a partire dal 01/01/2020.



SDS GROSSETO

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto del COeSO SdS Grosseto previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente.

Il COeSO SdS Grosseto si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. Qualora il COeSO SdS Grosseto non intenda procedere al rinnovo, si impegna a darne comunicazione all'Associazione almeno 6 mesi prima della scadenza, a tutela delle donne e dei minori ospitati nella casa rifugio.

ART. 9 - Tutela della privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 - Convenzione

La presente Convenzione si compone di n. 5 pagine e viene redatta in n. 2 copie originali è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma I della legge 266/91.

ART. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II^A della Tariffa allegata al DPR del 26/4/82 n. 131. Per tutto quanto da esso non contemplato, valgono le norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

ART. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Grosseto, 14/11/2019

Il Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di COeSO SdS Grosseto

Dott.ssa Renza Capaccioli

Legale Rappresentante Associazione Olympia de Gouges

Dott.ssa Sabrina Gaglianone

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539

www.coesoareagr.it

